



Indirizzo
CH
Telefono
Fax
E-mail
Internet

Via Lucomagno 14
6710 Biasca
091 874 39 00
091 874 39 21
info@biasca.ch
www.biasca.ch

Biasca
Rif

23 agosto 2018
RM 21.08.2018 // 3222

ORDINANZA MUNICIPALE

Sulla lotta contro la zanzara tigre

Il Municipio richiamati gli articoli 107 e 192 LOC, 24 e 25 RaLOC

ordina

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Biasca, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

Art. 2 Caratteristiche

¹La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

²Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3 Provvedimenti

¹Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente ordinanza.

²In tale ambito, esso effettua tramite i propri servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.

³Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire a proprie spese detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procedere all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

⁴In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Art. 4 Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- a. Da aprile a novembre si deve evitare di tenere all'aperto qualsiasi contenitore che possa riempirsi d'acqua per cui essi dovranno essere capovolti oppure essere stoccati sotto una tettoia;
- b. svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;

- c. chiudere ermeticamente i bidoni per l'irrigazione quando non piove;
- d. svuotare settimanalmente altri bidoni e chiuderli ermeticamente;
- e. colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- f. non tenere piante acquatiche in vaso.

Art. 5 Divieti

¹E' in particolare vietato tenere all'aperto:

- a. copertoni;
- b. contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possono riempirsi d'acqua;
- c. qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante.

²I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi e alle vasche con capienze superiori a 200 litri.

Art. 6 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.00 a CHF 10'000.00 ai sensi degli articoli 145 e seguenti LOC.

²Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'articolo 292 CPS.

³E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 7 Termini di reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC.

il Sindaco

Loris Galbusera

Per il Municipio:



il Segretario

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 3222 del 21 agosto 2018.

Esposta all'albo comunale dal 24 agosto 2018 al 27 settembre 2018.